



**COMUNE DI MILIS**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6  
Telefax 078351680 Indirizzo di posta elettronica: info@comunemilis.net

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 19 Del 29-03-2012**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di marzo, in Milis, con inizio alle ore 18:30 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<b>MASTINU ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>PINNA SEBASTIANO</b>	<b>P</b>
<b>MASTINU PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>DERIU ANTONELLO</b>	<b>P</b>
<b>CROBE RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>PUDDU PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>DESOGUS STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>MANCA GIOACHINO</b>	<b>P</b>
<b>MANCA SARA</b>	<b>A</b>
<b>DEIOLA RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>PUTZOLU ANTONIA FABIOLA</b>	<b>A</b>
<b>MASTINU SALVATORE</b>	<b>P</b>
<b>CASULA ANTONIO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Presiede il Signor MASTINU ANTONIO, nella sua qualità di SINDACO,  
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa PAU LISETTA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ordine del giorno è il seguente:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Comunicazioni del Sindaco;
2. approvazione del Regolamento IMU;
3. Approvazione aliquote IMU – anno 2012;
4. approvazione del programma per l'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione degli incarichi di collaborazione, di studio e ricerca e consulenze per l'anno 2012;
5. Approvazione del Piano socio Assistenziale anno 2012;
6. approvazione del Bilancio 2012 e dei suoi allegati;
7. approvazione del regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture.

### In continuazione di seduta

#### IL PRESIDENTE

Mette in discussione il terzo punto all'ordine del giorno

in merito comunica che sulla proposta di deliberazione il Responsabile del servizio contabile ha espresso il parere favorevole tecnico ai sensi dell'art. 49 approvato con D,Lgs. N. 267/2000,

Si dà atto che è presente in sala la responsabile del servizio finanziario , Dr.ssa Pili Sandra.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”,* ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal

precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“ I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.*

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sentita la relazione del Sindaco e i chiarimenti della Responsabile del servizio finanziario e tributario;

Sentiti gli interventi :

Il Consigliere Manca Gioachino osserva che questa è una tassa iniqua e ingiusta soprattutto per la sua applicazione nei confronti dei proprietari di terreni agricoli. Riferisce che con una legge degli anni settanta la maggiore parte dei territori dei comuni limitrofi sono stati dichiarati montani o collinari e con una legge degli anni novanta questi sono stati esentati dal pagamento dell'ICI . E' assolutamente privo di senso nonché una ingiustizia manifesta, che tutti i terreni agricoli dei comuni circostanti, quali quelli di Narbolia, Bauladu , Tramatzia siano esentati da queste imposte mentre vi sottostanno i terreni di Milis. Rileva che è dai tempi della giunta di Deiola che porta avanti la battaglia per fare inserire i terreni agricoli di Milis tra quelli esenti dall'applicazione prima dell'ICI e oggi dell'IMU, senza alcun risultato. Con l'applicazione di questa imposta si determina l'ingiusta disparità tra i terreni di Milis rispetto agli altri terreni confinanti esentati. Questa tassa inciderà in maniera abnorme e determinerà il fallimento di molti piccoli agricoltori. L'assurdo della situazione è che l'ufficio del Territorio sta procedendo all' aggiornamento dei redditi dominicali per cui la base dell'imposta sarà sempre più alta anche a prescindere da ciò che effettivamente si coltiva. L'effetto che questa imposta avrà nel campo agricolo sarà devastante . Afferma che questa è una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione . Informa che è da ventanni che porta avanti la battaglia con vari soggetti pubblici, Prefetto, Provincia, con i sindacati per fare dichiarare anche i terreni agricoli di Milis come territorio svantaggiato ma è sempre rimasto inascoltato. Sollecita una presa di posizione a cura di questo Consiglio per portare il problema all'attenzione della Giunta regionale Sarda.

Il Sindaco fa presente di condividere la palese ingiustizia di questa legge che ha escluso Milis dai territori svantaggiati ma che questa è legge dello stato . Il Consiglio ha il compito di chiudere il bilancio in pareggio e per farlo deve applicare le nuove misure imposte. Ma proprio perché questa maggioranza è sensibile al problema, non solo non ha incrementato l'aliquota per le prime case ma ha diminuito di un punto percentuale l'imposta per i terreni agricoli e le attività produttive, nonché ha ridotto di un punto percentuale anche l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Rammenta ai sigg. consiglieri che questa riduzione non si applicherà alla quota di imposta riservata allo Stato, al quale il Comune dovrà comunque corrispondere la metà dello 0,76 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili a cui si applica tale imposta. Questi sforzi compiuti dall'amministrazione per venire incontro a tutti i lavoratori determinano minori entrate per il comune che deve in ogni caso assolvere con sempre minori risorse tutti i servizi finora svolti. Si associa alla necessità di portare all'attenzione della Giunta Regionale questa palese ingiustizia dei terreni agricoli, ma per ora è necessario approvare le tariffe per approvare il bilancio.

Il Consigliere Mastinu Salvatore ritiene non corretto applicare la stessa aliquota sia ai terreni agricoli sia alle attività commerciali, a suo parere si sarebbe dovuto ulteriormente diminuire l'aliquota dei terreni agricoli e compensarla con un aumento di quella per le attività commerciali.

Il Sindaco replica che il momento è difficile anche per le categorie dei commercianti e degli artigiani, e per tutte le categorie produttive in genere, per cui è giusto tenerne debitamente conto;

Tutto ciò premesso ;

Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 11; Voti a favore n. 6; Contrari n. 4( Mastinu Salvatore, Manca Gioachino,Deiola Raimondo, Casula Antonio ); Astenuti n. 1 ( Puddu Paolo)

Visto l'esito della votazione

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO, AD ECCEZIONE DI TERRENI AGRICOLI E ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI PER LE QUALI VIENE DETERMINATA L'ALIQUOTA DEL 0,66 PER CENTO.**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4 PER CENTO.**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**0,1 PER CENTO.**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- 4) di **determinare**, ai sensi dell'articolo 13 comma 9 DL 201/11 l'aliquota ridotta al **0,66** per cento per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della L. 431/98, in rapporto ai mesi di locazione all'anno registrati.
- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Inoltre, attesa la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il seguente atto, con separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 11; Voti a favore n. 6; Contrari n. 4( Mastinu Salvatore, Manca Gioachino,Deiola Raimondo, Casula Antonio ); Astenuti n. 1 ( Puddu Paolo)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Signor MASTINU ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa PAU LISETTA.

---

---

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. **277**  
dal **05-04-2012** al **20-04-2012** all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 05-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa PAU LISETTA

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.